

STUDIO GENNA & ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

-Consulenza Aziendale e del Lavoro-

Via Sirtori n. 65/C - 91025 MARSALA (TP)

TEL. 0923/721734/721472 - FAX 0923/721461

codice fiscale e partita IVA: 0182031 081 9

indirizzo internet: www.studiogenna.it

~SCADENZARIO del MESE di GENNAIO 2024

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Gentile Cliente, con il presente documento desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di GENNAIO 2024, in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza.

Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni. Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo. Si fa presente che alcune delle scadenze indicate nel presente documento possono essere modificate da eventi al momento non noti.

MARTEDI' 02 – NOVITA' FISCALI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024 (Legge 30/12/2023 n.213)

La Legge 30.12.2023 n. 213 (Legge di Bilancio 2024 – G.U. 30/12/2023 N.303 S.O. n.40) contiene, tra le altre, le seguenti novità (per approfondimenti sarà inviata apposita circolare ai Clienti):

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
Regolarizzazione del magazzino	<p>A determinate condizioni, viene consentito di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. È prevista la facoltà:</p> <ul style="list-style-type: none">sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse. <p>Ambito temporale La facoltà di regolarizzazione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").</p> <p>Soggetti interessati Possono avvalersi della facoltà gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, gli OIC <i>adopter</i>. Sono in ogni caso escluse le imprese in contabilità semplificata.</p> <p>Ambito oggettivo L'adeguamento può riguardare le rimanenze: dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. Sono, invece, escluse le rimanenze relative: alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute; alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.</p> <p>Modalità di adeguamento L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite: l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi; l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.</p> <p>Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>effettivi, occorre provvedere al versamento: dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto; di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra: l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili; il volume d'affari. In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra: il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato); il valore del bene eliminato.</p> <p>Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull'intero valore iscritto.</p> <p>Modalità di adesione L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024 per i soggetti "solari").</p> <p>Termini di versamento Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo: la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023; la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024. In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle: somme non pagate e dei relativi interessi; sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.</p> <p>Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP.</p> <p>Effetti dell'adeguamento La regolarizzazione: non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere; non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024. I valori risultanti dall'adeguamento: sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023; nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti.</p>
Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non quotate) segue	<p>Viene nuovamente prorogato il regime per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate di cui all'art. 5 della L. 448/2001, confermando la sua applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre, viene prorogata anche la rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all'art. 7 della L. 448/2001. Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>Modalità di rivalutazione Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno. Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo</p>

Argomento	Descrizione
	<p>del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.</p> <p>Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata: per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024; oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.</p> <p>La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.</p>
<p>Cessioni di fabbricati con interventi superbonus - Plusvalenza</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2024, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.</p> <p>In pratica, nei successivi 10 anni dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus, la vendita di immobili, diversi da quelli di cui si dirà, è rilevante ai fini delle imposte sui redditi.</p> <p>Immobili esclusi Sono esplicitamente esclusi gli immobili: acquisiti per successione; che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.</p> <p>Modalità di determinazione dei costi inerenti Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che: se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020; se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto. Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.</p> <p>Applicazione dell'imposta sostitutiva Alle suddette plusvalenze risulta possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26%, di cui all'art. 1 co. 496 della L. 266/2005.</p>
<p>Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari</p>	<p>La legge di bilancio 2024 interviene sull'art. 9 co. 5 del TUIR, mitigando il principio di equiparazione tra cessione a titolo oneroso di immobili e costituzione/trasferimenti di diritti reali, applicandolo solo laddove le norme non prevedano diversamente. Inoltre, si introduce nell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR la previsione secondo cui si tassano tra i redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili, ma anche quelli "derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento".</p> <p>Distinzione tra trasferimento e costituzione di diritti reali immobiliari Analizzando la novità introdotta dalla legge di bilancio 2024 alla luce dell'interpretazione adottata dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.7.2023 n. 381, dall'1.1.2024 rientrano: nella lett. h) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il pieno proprietario costituisce in favore di un terzo, a fronte di un corrispettivo, un diritto reale di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie e servitù prediali); nella lett. b) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR, gli atti con i quali il titolare del diritto reale su un immobile procede alla sua cessione a terzi, a fronte di un corrispettivo, per tutta la sua durata residua.</p>

Argomento	Descrizione
	<p>Costituzione di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo Seguendo l'impostazione sopra illustrata, la costituzione di un diritto reale di godimento (usufrutto, diritti di superficie, uso, abitazione, enfiteusi o servitù prediale) prevede l'applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti: non rileva il possesso dell'immobile ultraquinquennale o ultradecennale per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus"; il contribuente assoggetta a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Non sarebbe, infatti, possibile beneficiare dell'imposta sostitutiva del 26%.</p> <p>Trasferimento di un diritto reale di godimento a fronte di un corrispettivo In caso di trasferimento a terzi di un diritto reale di godimento da parte del suo titolare, si applica l'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR la cui disciplina: non assoggetta a tassazione il trasferimento dei diritti detenuti da più di 5 anni o per più di 10 anni per gli immobili che hanno beneficiato del c.d. "superbonus"; prevede il calcolo della plusvalenza imponibile come differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo del diritto ceduto. Inoltre, previa richiesta al notaio, il cedente può richiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 26% per la plusvalenza realizzata, da versare a cura del notaio tramite il modello F24 (art. 1 co. 496 della L. 266/2005).</p>
<p>Locazioni brevi - Aumento dell'aliquota al 26% - Modifica normativa per gli intermediari non residenti</p> <p><i>segue</i></p>	<p>Modificando l'art. 4 del DL 50/2017, che disciplina i contratti di locazione breve, è stata elevata l'aliquota della cedolare secca applicabile, su opzione, a tali contratti, con la possibilità di conservare l'aliquota ordinaria (21%) per un solo immobile destinato alla locazione breve.</p> <p>Ambito oggettivo - Locazioni brevi Si definiscono "locazioni brevi" i "contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare". Sono assimilati alle locazioni brevi: i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.); i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).</p> <p>Natura imprenditoriale - Esclusione La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo d'imposta. La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla "locazione breve" definita dall'art. 4 del DL 50/2017, nonché l'applicabilità della cedolare secca (art. 3 del DLgs. 23/2011).</p> <p>Cedolare secca - Aliquota al 26% La legge di bilancio 2024 prevede che, dall'1.1.2024, la cedolare secca trovi applicazione con l'aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi. Viene, però, precisato che l'aliquota resta pari al 21% "per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi". Pertanto, dall'1.1.2024, la cedolare secca sulle locazioni brevi: si applica con l'aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente; si applica con l'aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato; non può applicarsi se il proprietario destina alla locazione breve più di 4 immobili nel periodo d'imposta, perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio di impresa, che è incompatibile tanto con la cedolare secca, quanto con la definizione di locazione breve. In ogni caso, posto che l'aliquota ordinaria, per le locazioni brevi, è stata fissata al 26% dall'1.1.2024 e la nuova norma specifica che la "riduzione" al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi, sembra che, in assenza di</p>

Argomento	Descrizione
segue	<p>richiesta espressa, anche in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.</p> <p>Ritenuta del 21% a titolo di acconto</p> <p>La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:</p> <p>operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario;</p> <p>versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</p> <p>effettuare la relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98.</p> <p>La legge di bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d'imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell'IRPEF). Dall'1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.</p> <p>Adeguamento della normativa per gli intermediari non residenti</p> <p>Allo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza 22.12.2022 causa C-83/21), vengono ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.</p> <p>In particolare, fermi restando gli obblighi per gli intermediari non residenti in Italia ma aventi una stabile organizzazione in Italia, i quali adempiono agli obblighi relativi alle locazioni brevi mediante la stabile organizzazione:</p> <p>viene modificata la norma relativa agli intermediari residenti nell'Unione europea ma privi di una stabile organizzazione in Italia, i quali non saranno più obbligati a nominare un rappresentante fiscale (come imposto dalla norma previgente ritenuta dalla Corte UE contrastante con l'art. 56 del TFUE) ma potranno scegliere se adempiere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, direttamente, oppure nominando, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73;</p> <p>viene prevista una nuova disposizione per gli intermediari residenti al di fuori dell'Unione europea, i quali adempiranno agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione, previsti dall'art. 4 del DL 50/2017, mediante la stabile organizzazione situata in uno Stato membro dell'Unione europea, se ne sono dotati; qualora siano riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno invece nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del DPR 600/73.</p>
Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi superbonus	<p>Con riguardo alle unità immobiliari oggetto di interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, è consentito all'Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione Docfa, anche al fine di eventuali variazioni della rendita catastale.</p> <p>Sono quindi previsti controlli sulle dichiarazioni Docfa che dovranno essere conformi ai lavori effettivamente realizzati sugli immobili.</p>
Interventi "edilizi" - Aumento della ritenuta sui bonifici "parlanti"	<p>A decorrere dall'1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall'8% all'11%.</p> <p>Pagamenti sui quali si applica la ritenuta</p> <p>La ritenuta d'acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in "relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta".</p> <p>La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il <i>bonus</i> casa 50%, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. "<i>bonus</i> barriere 75%", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020.</p> <p>Si ricorda, al riguardo, che l'obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.</p>
Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione	<p>Dall'1.4.2024, saranno soggette a ritenuta d'acconto anche le provvigioni percepite:</p> <p>dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;</p> <p>dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.</p>

Argomento	Descrizione
<p>Nuove aliquote per IVIE e IVAFE</p> <p><i>segue</i></p>	<p>Si prevede l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri. In particolare, dal 2024 l'IVIE passa dal precedente 0,76% all'1,06%, mentre l'IVAFE si incrementa dal precedente 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi <i>black list</i>.</p> <p>Decorrenza L'incremento delle aliquote, per l'IVIE all'1,06% e per l'IVAFE allo 0,4%, si applica a partire dall'1.1.2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.</p> <p>Nuova aliquota per l'IVAFE su prodotti finanziari in Stati black list L'IVAFE si applica sui prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero e l'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività adotta la medesima aliquota. Tuttavia, l'ambito oggettivo della nuova aliquota dello 0,4% risulta circoscritto ai soli "prodotti finanziari".</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'IVAFE allo 0,4% rileva il possesso dei prodotti finanziari presso intermediari finanziari residenti nella c.d. "<i>black list</i>" di cui al DM 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche.</p> <p>In merito, si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla suddetta <i>black list</i>. Tale modifica decorre dal 2024 con la conseguenza che l'incremento di aliquota dell'IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.</p>
<p>Ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro - Divieto di compensazione nel modello F24</p> <p><i>segue</i></p>	<p>Si prevede un divieto di compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.</p> <p>Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione.</p> <p>Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.</p> <p>Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).</p> <p>In assenza di provvedimenti di sospensione, l'unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.</p> <p>Decorrenza Le novità si applicano a decorrere dall'1.7.2024. Si potrebbe sostenere che il divieto, di conseguenza, operi per le compensazioni effettuate dall'1.7.2024.</p> <p>Ambito applicativo Il divieto di compensazione nel modello F24 si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).</p> <p>Sanzione Nella misura in cui il credito sia esistente, la compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.</p> <p>Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.</p> <p>Controlli preventivi L'Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l'esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.</p> <p>Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.</p>
<p>Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni - Estensione obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate</p>	<p>Viene esteso l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 <i>on line</i>", "F24 <i>web</i>" o "F24 intermediari") per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni.</p> <p>Compensazione dei crediti INPS e INAIL L'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.</p> <p>Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni Viene stabilito, in via generalizzata, che i versamenti sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.</p> <p>Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.7.2024.</p> <p>In relazione ai crediti INPS e INAIL viene però previsto che la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle nuove disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>
<p>Compensazione</p>	<p>Viene introdotto un termine iniziale per la compensazione nel modello F24 anche dei</p>

Argomento	Descrizione
nel modello F24 di crediti INPS e INAIL - Introduzione di un termine iniziale	<p>crediti INPS e INAIL.</p> <p>Crediti INPS La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: dai datori di lavoro non agricoli: a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive; dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.</p> <p>Crediti INAIL La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell'INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.</p> <p>Decorrenza e disposizioni attuative La decorrenza dell'efficacia, anche progressiva, delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione, saranno definite con provvedimenti adottati d'intesa dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'INAIL.</p>
Argomento	Descrizione
Pignoramento presso terzi - Efficientamento	<p>Si rende più efficiente la procedura di pignoramento presso terzi, pur senza introdurre una sorta di pignoramento automatico dei conti correnti del contribuente, quale effetto automatico del ruolo.</p> <p>L'Agente della riscossione, prima del pignoramento, potrà utilizzare modalità telematiche di cooperazione applicativa, per acquisire ogni informazione necessaria da chiunque detenuta.</p> <p>La norma sarà attuata da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.</p>
Contrasto all'apertura di partite IVA "fittizie"	<p>Sono ulteriormente rafforzati i controlli conseguenti all'attribuzione del numero di partita IVA, a esito dei quali l'Agenzia delle Entrate può invitare il contribuente a comparire di persona, includendo anche il caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia stato notificato dall'ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.</p> <p>Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti esibiti, l'ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e irroga una sanzione pari a 3.000 euro.</p> <p>Inoltre, viene preclusa la compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali e contributivi mediante il modello F24, a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.</p> <p>Per la riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di tre anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo siano state commesse violazioni fiscali di ammontare più elevato).</p>
Aliquota IVA per i pellet	Per i mesi di gennaio e febbraio 2024, così come per l'anno 2023, l'aliquota IVA riferita alle cessioni di <i>pellet</i> è stabilita nel 10%, in deroga all'aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.
Aliquota IVA per i prodotti per l'infanzia	<p>È innalzata dal 5% al 10% l'aliquota IVA per: il latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00); i pannolini per bambini.</p> <p>È innalzata dal 5% al 22% l'aliquota IVA per i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.</p>
Aliquota IVA per i prodotti dell'igiene femminile	Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, e per le coppette mestruali, l'aliquota IVA è innalzata dal 5% al 10%.
Sgravio IVA tax	Con l'obiettivo di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale nonché

Argomento	Descrizione
free shopping	potenziarne il rilancio a livello internazionale, viene ridotta da 154,94 euro a 70 euro (IVA inclusa) la soglia minima per accedere al regime di sgravio dell'IVA per le cessioni di beni nei confronti di viaggiatori extra-UE (c.d. "tax free shopping"). Il nuovo limite di importo dovrebbe trovare applicazione alle cessioni di beni per le quali il momento di effettuazione si verifica a decorrere dall'1.1.2024.
Immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano	Al fine dell'immatricolazione o della successiva volta degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi (nuovi o usati) introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, sono applicabili le disposizioni già previste con riguardo alle importazioni e agli acquisti intracomunitari di tali beni.
IMU - Enti non commerciali esenti per gli immobili concessi in comodato o inutilizzati	Viene precisato che l'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, relativo all'esenzione dall'IMU per gli enti non commerciali, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, devono interpretarsi nel senso che gli immobili dell'ente non commerciale si intendono: "posseduti" anche se concessi in comodato ad un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all'ente concedente, a condizione che l'ente comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali; "utilizzati" anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali ex art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell'immobile allo svolgimento delle predette attività.
Proroga delle delibere per il 2023 per l'IMU o altri tributi locali e versamento della maggiore IMU dovuta	Limitatamente all'anno 2023, viene disposta la proroga dei termini relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, ai sensi della quale: sono da considerare tempestive le delibere per l'anno 2023 inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 (invece del termine ordinario del 14.10.2023); le predette delibere devono essere pubblicate sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15.1.2024 (invece del termine ordinario del 28.10.2023). La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU. Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2023 Se i predetti termini prorogati di inserimento e pubblicazione delle delibere IMU per il 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell'IMU dovuta per l'anno 2023. In questa ipotesi, può verificarsi che, rispetto all'IMU corrisposta entro il 18.12.2023 (termine ordinario per il pagamento del saldo per il 2023), risulti dovuto per il 2023 un importo: maggiore, nel qual caso la differenza di imposta va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024; minore, nel qual caso il rimborso dell'IMU pagata in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie.
Termini di inserimento e pubblicazione delle delibere per l'IMU o altri tributi locali	Relativamente alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU, viene precisato che, a decorrere dall'anno 2024, se i termini di inserimento nel Portale del federalismo fiscale e di pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze (rispettivamente fissati al 14 ed al 28 ottobre dell'anno di riferimento) scadono di sabato o di domenica, tali termini sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. La medesima proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU.
ILIA - Effetto sostitutivo dell'IRPEF dal 2023	A partire dall'anno 2023, viene esteso l'effetto sostitutivo dell'IRPEF e delle relative addizionali anche all'imposta locale immobiliare autonoma della Regione Friuli Venezia Giulia (ILIA), istituita dalla L. Reg. 14.11.2022 n. 17. Dunque, dall'1.1.2023, l'ILIA sostituisce al contempo: l'IMU; per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ad immobili non locati, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, fatte salve le deroghe di cui all'art. 9 co. 9 del DLgs. 23/2011.
Argomento	Descrizione
Credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno	Il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, di cui all'art. 16 del DL 124/2023, è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 1,8 miliardi di euro per il 2024.
Legge Sabatini - Rifinanziamento	In relazione alla c.d. "nuova Sabatini", di cui all'art. 2 del DL 69/2013, viene previsto l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2024.
Contratti	Viene rifinanziata la misura dei contratti di sviluppo relativi ai programmi di sviluppo

Argomento	Descrizione
di sviluppo - Rifinanziamento	industriale. Il Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> può impartire al soggetto gestore, Invitalia, direttive specifiche per l'utilizzo delle risorse.
Proroga per l'accesso al Fondo di garanzia prima casa	Viene differita al 31.12.2024 la scadenza del termine di cui all'art. 64 co. 3 primo e secondo periodo del DL 73/2021 per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, secondo il prioritario regime di concedibilità della garanzia sino alla soglia massima dell'80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. Si ricorda che l'agevolazione in discorso – fruibile per i soli finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all'80% – riguarda le seguenti categorie di soggetti, purché muniti di un ISEE non superiore ai 40.000 euro annui: giovani coppie; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.
Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	Finanziamenti con TEG superiore al TEGM Il differimento sino al 31.12.2024 interessa anche il termine di cui all'art. 64 co. 3 secondo periodo del DL 73/2021. Fino al 31.12.2024, sarà pertanto possibile presentare richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, alle condizioni di cui all'art. 64 co. 3 del DL 73/2021 primo periodo, anche quando – fermi i requisiti prescritti dalla medesima norma – il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96.
Estensione della garanzia del Fondo prima casa alle famiglie numerose	Per l'anno 2024, rientrano tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, i nuclei familiari che includono: tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui (lett. a); quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui (lett. b); cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui (lett. c). Vengono individuate le soglie massime delle garanzie concedibili per le domande di finanziamento, con limite di finanziabilità superiore all'80%, presentate, dai predetti nuclei familiari, a decorrere dal 31.1.2024 e fino al 31.12.2024, ossia: l'80% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. a); l'85% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. b); il 90% della quota capitale, nei casi di cui alla suddetta lett. c). Finanziamenti con TEG superiore al TEGM Si prevede che, in presenza delle previste condizioni, è possibile presentare richiesta di accesso prioritario al Fondo di garanzia per la prima casa anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96. Permanenza della garanzia del Fondo in caso di surroga del mutuo Viene prevista la permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo per la prima casa, per il 2024, anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, purché: le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie; e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo. La suddetta previsione interessa tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa, ivi compresi i suddetti nuclei familiari.
Bonus asili nido	Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. "bonus asili nido"), introdotto dall'art. 1 co. 355 della L. 232/2016 a sostegno delle famiglie con bambini nati o adottati a partire dall'1.1.2016. Le modifiche sono finalizzate ad aumentare l'importo del <i>bonus</i> in esame per i bambini nati a decorrere dall'1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni (c.d. "bonus secondo figlio"). L'importo massimo annuo della misura, inizialmente fissato a 1.000 euro, è stato aumentato dall'art. 1 co. 488 della L. 30.12.2018 n. 145 a 1.500 euro e successivamente dall'art. 1 co. 343 della L. 27.12.2019 n. 160, che dall'anno 2020 lo
<i>segue</i>	

Argomento	Descrizione
	<p>ha elevato a un massimo di: 3.000 euro per i nuclei familiari in possesso di un ISEE minorenni fino a 25.000 euro; 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro, comprensivi di un incremento, rispettivamente, di 1.500 euro per i nuclei familiari fino a 25.000 euro e di 1.000 euro per quelli fino a 40.000 euro (superati i quali il <i>bonus</i> resta fisso a 1.500 euro). La norma in esame aumenta a 2.100 euro l'importo di tale incremento con riferimento ai nati dall'1.1.2024: in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro; in cui sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, con la conseguenza che, dal 2024, l'importo del <i>bonus</i> per tali soggetti arriverà a 3.600 euro. Per le famiglie con un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro l'importo resta fermo a 1.500 euro l'anno.</p>
Riduzione del canone RAI	Viene rideterminata in 70 euro annui (in luogo di 90 euro) la misura del canone per l'abbonamento alla televisione per uso privato (art. 1 co. 40 della L. 232/2016), per l'anno 2024.
Rinvio di "plastic tax" e "sugar tax"	<p>È stato disposto l'ulteriore differimento all'1.7.2024 dell'efficacia delle disposizioni relative: all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "<i>plastic tax</i>"); all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "<i>sugar tax</i>").</p>

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
Esonero quota contributi IVS a carico del lavoratore	<p>L'esonero della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore viene riconosciuto anche per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, nella misura pari al: 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima; 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tredicesima Rispetto al 2022 e al 2023, l'esonero per il 2024 non ha effetti sul rateo di tredicesima.</p>
Decontribuzione per le lavoratrici madri con almeno due figli	<p>Viene introdotta una decontribuzione per le lavoratrici con almeno due figli, senza effetti sull'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto alle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso quello domestico) e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. Resta fermo l'esonero della quota IVS del 6% o del 7%. Lavoratrici con tre o più figli Per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Lavoratrici con due figli In via sperimentale, per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 31.12.2024, alle lavoratrici madri di due figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico fino al mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.</p>
Esonero contributivo per datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà	<p>È introdotto un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate che beneficiano della misura del reddito di libertà. Ambito applicativo e finalità L'esonero è riconosciuto in caso di assunzione di donne: vittime di violenza; disoccupate; beneficiarie del reddito di libertà di cui all'art. 105-bis del DL 34/2020 (incluse quelle che ne hanno beneficiato nell'anno 2023). La finalità dell'esonero è quella di favorire il percorso di uscita dalla violenza</p>

Argomento	Descrizione
	<p>promuovendo l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne disoccupate vittime di violenza.</p> <p>Rapporti incentivati e durata</p> <p>L'incentivo spetta per:</p> <p>le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione (per 12 mesi dalla data dell'assunzione);</p> <p>le trasformazioni di assunzioni a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (con un prolungamento della durata dell'esonero fino al 18° mese dalla data dell'assunzione);</p> <p>le assunzioni a tempo indeterminato (per 24 mesi dalla data dell'assunzione).</p>
<p>Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale</p> <p><i>segue</i></p>	<p>Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5 della L. 287/91), e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.</p> <p>Modalità</p> <p>Il trattamento è riconosciuto:</p> <p>ai lavoratori dei suddetti settori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d'imposta 2023;</p> <p>dal sostituto d'imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione);</p> <p>su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2023).</p> <p>Periodo</p> <p>Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall'1.1.2024 al 30.6.2024.</p> <p>Regime fiscale</p> <p>Il trattamento non concorre alla formazione del reddito.</p>
Congedo parentale	<p>Le lavoratrici madri e i lavoratori padri, il cui periodo di congedo di maternità o di paternità termini dopo il 31.12.2023, possono fruire, in alternativa tra loro, di 2 mesi di congedo parentale ex art. 34 del DLgs. 26.3.2001 n. 151 con un'indennità più elevata, pari:</p> <p>all'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;</p> <p>al 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata per il solo anno 2024 all'80%.</p> <p>La relativa fruizione deve avvenire fino al sesto anno di vita del bambino.</p>
Proroga della CIGS per le imprese in crisi	Viene prorogata per il 2024 la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi, di cui all'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109.
Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa	Viene disposto lo stanziamento per il 2024 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall'art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.
Argomento	Descrizione
CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale	Vengono incrementate a 100 milioni di euro le risorse destinate a finanziare la proroga della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all'art. 22-bis del DLgs. 148/2015.

ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2024.

Argomento	Descrizione
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese residenti e stabili organizzazioni di imprese non residenti	<p>Viene introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la protezione da rischi catastrofali, entro il 31.12.2024, per le imprese, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:</p> <p>con sede legale in Italia;</p> <p>aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia.</p> <p>L'obbligo non riguarda le imprese agricole (art. 2135 c.c.), per le quali opera il Fondo di cui all'art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.</p> <p>La polizza copre i danni:</p> <p>relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);</p> <p>direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).</p> <p>Se l'obbligo non è adempiuto, se ne deve tenere conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche</p>

Argomento	Descrizione
	<p>con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.</p> <p>Condizioni del contratto Le compagnie assicurative devono applicare: un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno; premi proporzionali al rischio.</p> <p>Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile. Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l'obbligo a contrarre, anche in caso di rinnovo, opera una sanzione da 100.000 a 500.000 euro.</p> <p>Decreto attuativo Un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e del Ministero delle Imprese e del <i>Made in Italy</i> (MIMIT) potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.</p>
Argomento	Descrizione
Contributo per l'attività ispettiva sulle imprese sociali	<p>Viene modificato l'art. 15 del DLgs. 112/2017, che regola le funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo sugli enti aventi la qualifica di impresa sociale, stabilendo che: il decreto del Ministero del Lavoro, attuativo dei controlli sulle imprese sociali, deve definire non solo le forme, i contenuti, le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali ed il contributo da porre a loro carico, ma anche la destinazione dei contributi raccolti;</p> <p>le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali non aderenti ad alcuna associazione delegata allo svolgimento dei controlli sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, tramite decreto del Ministero dell'Economia, riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del Lavoro per il successivo trasferimento all'Ispettorato nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati.</p>

MARTEDI' 02 – PAGAMENTI PER CONTANTE IN VIGORE GIA' DAL 1° GENNAIO 2023 MAX €.4.999,99

Anche per il 2024 il limite di utilizzo del denaro contante rimane quello in essere all'1/01/2023 pari ad euro €.4.999,99. Per pagamenti superiori a tale importo è necessario utilizzare obbligatoriamente strumenti tracciabili quali, bonifici, assegni bancari e circolari, bancomat, carte di credito, etc.

MARTEDI' 02 – TASSO DI INTERESSE LEGALE IN VIGORE DALL'1/01/2024

Con DM 29/11/2023 pubblicato sulla G.U. 11/12/2023 n.288 il tasso di interesse legale di cui all'art.1284 c.c. con decorrenza dall'1/01/2024 è stato ridotto dal 5% al 2,5% in ragione d'anno.

MARTEDI' 02 – FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER SOGGETTI FORFETTARI E MINIMI

Il decreto legge n.36/2022 attua le "ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". L'articolo 18, commi 2 e 3, del Decreto contiene le misure che estendono l'obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari e dispone che: L'obbligo entra in vigore per i contribuenti in regime di vantaggio e forfettario. Infatti l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica viene abolito per i soggetti che:

- rientrano nel cosiddetto "**Regime di Vantaggio**" cd.Minimi di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- applicano il "**Regime Forfettario**" di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

A tal fine, dall'1/01/2024 diventa obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica da parte dei soggetti **FORFETTARI e MINIMI** (categoria quest'ultima ad esaurimento). Fanno eccezione i Professionisti Sanitari soggetti all'invio Tessera Sanitaria che continueranno ad emettere fatture cartacee per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei loro pazienti persone fisiche private, mentre per le prestazioni rese a strutture sanitarie dovranno emettere fattura elettronica.

MARTEDI' 02 – ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO 2024

Con l'inizio del nuovo anno 2024, è opportuno che la numerazione di fatture, ricevute fiscali, documenti di trasporto, abbia inizio dal **numero 1 (uno)**. Altresì, si ricorda che occorre compiere la verifica in merito alla periodicità delle liquidazioni IVA (mensile o trimestrale), all'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria e delle scritture ausiliarie di magazzino. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti con posizioni creditorie per imposte e contributi, a fine anno 2023, (es. credito IVA 2023), possono utilizzare i crediti vantati in compensazione con i debiti per imposte e contributi dovuti sui modelli F24. In caso di utilizzo del credito IVA 2023, max €.5.000,00, va indicato sul mod.F24 nella Sezione Erario: codice tributo 6099 – anno di riferimento 2023 – rateizz. 01/01 – indicare "importo a credito compensato". Si ricorda che la liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'IVA vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell'anno precedente **non hanno superato i limiti di €. 500.000,00 per le attività di prestazioni di servizi, ovvero di Euro 800.000,00 per le altre attività (n.b.: limiti che se superati, scatta l'obbligo del regime contabile ordinario)**, hanno la possibilità di optare per la liquidazione trimestrale anziché mensile.

versando in aggiunta all'imposta gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell'1%. L'opzione si desume dal comportamento concludente posto in essere dal contribuente. E' inoltre previsto che la comunicazione dell'opzione esercitata sia effettuata, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione IVA, da presentare successivamente alla scelta operata. L'opzione ha durata fino a revoca, con limite minimo annuale. **Si segnala che dal 1° gennaio 2024, come già avvenuto nell'esercizio 2023, salvo novità al momento sconosciute, i contribuenti potranno compensare i crediti IVA liberamente per importi annui non superiori a €.5.000,00.** Mentre se i contribuenti intendono compensare crediti oltre i 5.000,00 euro devono attendere la presentazione della dichiarazione annuale IVA Autonoma, il cui inizio di presentazione decorre dal **1° febbraio 2024 e scade il 30 aprile 2024** (i modelli F24 con utilizzo di crediti d'imposta devono essere presentati esclusivamente tramite i canali telematici Entratel o Fiscoonline). Inoltre, per le compensazioni IVA superiori a €.5.000,00 i Contribuenti hanno l'obbligo di richiedere ad un Professionista abilitato dalla **Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate**, la presentazione della dichiarazione annuale IVA con l'**apposizione del Visto di Conformità**, il cui termine di presentazione, come innanzi detto, inizia dal 1° febbraio 2024, mentre le compensazioni del credito IVA 2023 potranno essere effettuate a partire dal **10 giorno successivo alla presentazione del modello IVA 2024 – periodo d'imposta 2023** - (utilizzo modello F24 inviato dal Professionista tramite canale Entratel). **Tuttavia, al fine delle compensazioni delle imposte erariali si segnala che è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti per imposte erariali, di ammontare superiore a €.1.500,00 iscritte a ruolo, scadute e non pagate.**

REGIME DI VANTAGGIO E FORFETARIO (obbligo fatturazione elettronica dall'1/01/2024)

Articolo 27, DI 98/2011 (Regime di Vantaggio ex Minimi); articolo 1, comma 54, legge 190/2014 (Regime Forfettario)- Bisogna verificare che nel 2023 non si siano verificate cause di decadenza dal regime agevolato. I contribuenti che applicano il regime di vantaggio devono inoltre verificare che il 2023 non rappresenti per loro l'ultimo anno di applicazione del regime, altrimenti dal 2024 passano ad altro regime. I contribuenti possono inoltre valutare la possibilità di accesso al regime forfettario dal 2024.

Le condizioni che vanno verificate per la permanenza nel regime di vantaggio riguardano tra l'altro, per il 2024, l'importo dei ricavi o compensi, la non effettuazione di cessioni all'esportazione e la non erogazione di utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Per il **Regime Forfettario dal 1° gennaio 2024** valgono invece le condizioni di cui all'articolo 1, comma 54, legge 190/2014 e successive modificazioni, con riguardo ai ricavi dell'anno 2023 che non possono essere superiori ad **euro 85.000,00** (anno 2022 €.65.000,00).

Così un contribuente che ha percepito entro il 31/12/2023 ricavi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 85 mila euro e **non si siano verificate altre cause di decadenza**, può applicare il **regime forfettario nel 2024**,

Viene inoltre stabilito che si fuoriesce immediatamente dal **Regime Forfettario** se in corso d'anno, i ricavi superano la soglia di **euro 100 mila**. In tal caso ai fini delle imposte dirette, il reddito dell'intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF ed Addizionali, mentre ai fini IVA è dovuta l'imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

LIVIDAZIONI IVA ANNO 2024 – MENSILE/TRIMESTRALE

All'inizio di ciascun anno, le imprese e gli esercenti arti e professioni, debbono procedere ad una verifica del volume d'affari conseguito nel precedente anno solare: **la periodicità delle liquidazioni ai fini I.V.A. ('mensile' oppure 'trimestrale')** è infatti subordinata al possesso di alcuni requisiti, che di seguito si riepilogano. Per determinare se la liquidazione periodica I.V.A. debba essere mensile o trimestrale occorre fare riferimento ai limiti previsti per l'adozione della contabilità semplificata dall'articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, che risultano i seguenti:

-Euro 500.000 per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi;

-Euro 800.000 per imprese che esercitano altre attività.

In particolare, occorre fare riferimento al **volume d'affari** conseguito nell'anno solare precedente (come verrà poi indicato nella dichiarazione annuale IVA), a nulla rilevando l'ammontare dei ricavi di competenza (o meglio dei ricavi 'incassati').

Nel caso di **esercizio congiunto** sia di un'attività di prestazione di servizi, che di altre attività si fa riferimento al limite di euro 800.000, salvo la tenuta della cd. 'contabilità separata' per le distinte attività: in tale ultima ipotesi si farà riferimento (per la verifica del superamento del limite) al volume d'affari relativo all'attività 'prevalente' (che è quella che ha conseguito il maggior volume d'affari). Pertanto si procede nel modo seguente: 1. determinazione di quale sia l'attività prevalente esercitata (ossia quella che ha conseguito il maggior volume di affari); 2. verificare che l'attività determinata sub 1) non abbia superato il limite previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973, sopra ricordato; 3. verificare che il totale del volume di affari complessivo non sia comunque superiore ad euro 800.000.

Nel caso di tenuta della **contabilità separata 'per obbligo'** normativo, ex art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/72 se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di servizi o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente: l'impresa potrebbe effettuare liquidazioni mensili per un'attività e trimestrali per un'altra; Se al contrario una o più attività esercitate comprendono sia prestazioni di servizi che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi fatturati.

L'opzione per la liquidazione trimestrale (in presenza dei requisiti essa legittimante) si esercita attraverso il cd. 'comportamento concludente' tenuto dal contribuente e successivamente comunicato nella prima dichiarazione IVA da presentare successivamente alla scelta operata (quadro VO). L'opzione una volta esercitata, si rinnova 'automaticamente' di anno in anno, ed ha validità fino alla eventuale revoca.

I soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, **maggiorano gli importi a debito degli interessi nella misura fissa dell'1 per cento**, da versarsi sul Mod. F24 cumulativamente al tributo cui afferiscono.

Sempre ad inizio anno 2024 è necessario procedere alla **determinazione della percentuale definitiva del pro-rata del precedente anno 2023: con la prima liquidazione periodica IVA 2024** (mensile o trimestrale) si assume infatti quale percentuale provvisoria quella del precedente periodo d'imposta.

L'articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 dispone infatti che: *"Nel corso dell'anno la detrazione provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno"*.

Occorrerà allora procedere extra-contabilmente i calcoli per determinare la percentuale del pro-rata definitivo del 2023 di detrazione dell'IVA sugli acquisti. In particolare dovranno procedere con solerzia i contribuenti con periodicità di liquidazione mensile, che dovranno procedere ad applicare il nuovo pro-rata già nella liquidazione del mese di Gennaio 2024.

REGIME SPECIALE IVA IN AGRICOLTURA

Articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972 - I soggetti che nel 2023 hanno conseguito un volume di affari non superiore a **7.000 euro** (requisito quantitativo) possono continuare a utilizzare il **regime speciale di esonero**. Il volume d'affari deve comunque essere composto per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli contenuti nella Parte I, Tabella A allegata al Dpr 633/1972 (requisito qualitativo). In caso di superamento del solo limite qualitativo nel 2023 il contribuente non decade dalla possibilità di fruire del regime di esonero anche per il 2024. Se ad essere superato nel 2023 è stato il limite quantitativo il contribuente cessa di operare nel **regime speciale di esonero** di cui all'art.34, comma 6.

ESPORTATORE ABITUALE

Articolo 1, DI 746/1983 - I soggetti che nel 2024 vogliono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell'Iva devono verificare la sussistenza dello status di esportatore abituale. In particolare, va verificata l'incidenza delle operazioni non imponibili sul volume d'affari (rettificato). Se il totale delle operazioni non imponibili che originano plafond registrate nel 2023 supera il 10% del volume d'affari allora sarà possibile effettuare acquisti e importazioni detassati. Il volume d'affari va, a tal fine, "depurato" di alcune tipologie di operazioni: cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e operazioni extraterritoriali (articolo 21, comma 6-bis, del Dpr 633/1972).

MARTEDI' 02 – DETRAZIONE IVA SU FATTURE ELETTRONICHE DI FINE ANNO

Si intende far presente che a seguito della fatturazione elettronica bisogna attenzionare le regole per l'esatta detrazione Iva sulle **fatture di acquisto di fine anno (dicembre 2023)**, pertanto occorre distinguere fra le fattispecie qui di seguito indicate:

- a) fatture ricevute sistema SDI e registrate nel mese di dicembre, rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2023;
- b) fatture ricevute sistema SDI nel mese di gennaio 2024 (datate dicembre 2023) devono essere registrate nel mese di gennaio 2024 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2024;
- c) fatture ricevute sistema SDI nel mese di dicembre 2023 non registrate a dicembre 2023 per dimenticanza: per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2023, da presentare entro il 30 aprile 2024, annotando le fatture su apposito registro sezionale iva acquisti;
- d) fatture ricevute sistema SDI nel mese di dicembre 2023 e per dimenticanza registrate dopo il 30 aprile 2024, tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

MARTEDI' 02 – SI RICORDA CHE DAL 1° LUGLIO 2022 E' ENTRATO IN VIGORE: - L'OBLIGO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA DA E PER SAN MARINO

Si segnala che dal **1° luglio 2022** è operativo il trattato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino che introduce la **fattura elettronica nell'interscambio di beni tra i due Paesi**.

Il D.M. 21.06.2021 del Min. Economia e Finanze e il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 5.8.2021 n. 211273 hanno dato attuazione alla modifica introdotta dall'art. 12 del 34/2019 (DL Crescita), prevedendo un periodo transitorio dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 in cui la fatturazione elettronica era facoltativa.

Dal 1° luglio 2022 tutti gli operatori economici saranno invece tenuti ad emettere fatture e note di variazione in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SDI).

In deroga a quanto previsto l'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge (es. contribuenti forfettari che hanno percepito nel 2021 ricavi o compensi ragguagliati ad anno inferiori a 25.000 euro e che non sono pertanto obbligati alla fatturazione elettronica).

Ambito di applicazione

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda le operazioni tra soggetti passivi d'imposta (**B2B**) e in particolare:

-**le cessioni di beni** effettuate mediante trasporto o consegna nel territorio di San Marino, e i servizi connessi, da parte di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti a San Marino (cessioni non imponibili equiparate agli artt. 8 e 9 del DPR 633/72);

-**gli acquisti di beni** effettuati mediante trasporto o consegna nel territorio dello Stato italiano da operatori economici stabiliti a San Marino nei confronti di soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia (con assolvimento dell'imposta a norma dell'art. 71 del DPR 633/72).

Il decreto disciplina, quindi, le sole transazioni che comportano un trasferimento di beni tra i due Paesi in quanto le operazioni aventi ad oggetto beni che rimangono in Italia, seppure nei confronti di soggetti sammarinesi, devono ritenersi soggette alla disciplina IVA interna.

Cessione di beni verso San Marino

Il processo, le modalità e i termini di fatturazione sono analoghi a quelli previsti per le fatture emesse verso soggetti nazionali per via del rimando al provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757.

Le fatture elettroniche relative a cessioni di beni spediti o trasportati a San Marino, emesse in formato elettronico da soggetti passivi d'imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici identificati nel territorio di San Marino, sono trasmesse tramite SdI all'ufficio tributario di San Marino.

Ai fini della compilazione della fattura elettronica, il cedente italiano deve riportare:

-il numero identificativo del cessionario sammarinese (composto da cinque numeri preceduti dal prefisso SM);

-nel campo “codice destinatario” quello attribuito all’ufficio tributario di San Marino (**2R4GT08**);

-nel campo “natura” il codice “N3.3” (“non imponibili – cessioni verso San Marino”).

L’ufficio di San Marino effettua la verifica del regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate mediante un apposito canale telematico.

Quest’ultimo, a sua volta, mette a disposizione dell’operatore italiano, all’interno della propria area riservata del portale “**Fatture e Corrispettivi**”, la fattura convalidata consentendogli di visualizzare telematicamente l’esito del controllo operato dall’ufficio Tributario di San Marino.

Se **entro i quattro mesi successivi** all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei **trenta giorni successivi emette nota di variazione**, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Momento di effettuazione

Come ribadito anche dall’art. 1 del D.M. 21.06.2021, le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino.

Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 D.P.R. 633/1972 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Acquisti di beni da San Marino

Gli acquisti da operatori sammarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano (accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti coinvolti nell’operazione) sono ivi assoggettati ad IVA.

Le fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino allo SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

In base agli accordi tra gli operatori coinvolti, le cessioni possono recare o meno l’addebito dell’imposta (con obbligo per il soggetto nazionale di assolvere il tributo con il meccanismo del *reverse charge*)

Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L’Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario.

L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso telematicamente all’ufficio tributario e al cessionario; quest’ultimo da tale momento può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti D.P.R. 633/1972.

Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI **assolve l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.**

Il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, D. Lgs. 471/1997, inviando un file Tipo documento TD20 allo SdI.

Va segnalato, tuttavia, che potrebbe verificarsi anche l’ipotesi in cui l’acquirente italiano riceva ancora una fattura cartacea, dato che a San Marino gli operatori con ricavi inferiori a 100mila euro non sono obbligati ad emettere fattura elettronica: in questo caso va predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per segnalare l’operazione transfrontaliera, come previsto per tutte le operazioni con l’estero dal 1° luglio 2022 (cfr. nostra circolare n. 21/2022).

Prestazioni di servizi

Per le **prestazioni di servizi verso San Marino**, invece, resta **opzionale l’emissione di fattura elettronica:** l’art. 20 del Dm 21 giugno 2021 prevede infatti che gli operatori stabiliti in Italia, per le prestazioni rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San

Marino, possono emettere la fattura di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera b), del Dpr 633/1972, in formato elettronico tramite lo Sdi (con l'utilizzo del numero di identificazione dell'operatore sammarinese e **il codice destinatario dell'Ufficio tributario di San Marino – 2R4GT08**).

Lo Sdi trasmette poi la fattura elettronica all'Ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.

Questa opportunità, però, è limitata alle operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies Dpr 633/1972.

Essendo tuttavia previsto – dal 1° luglio 2022 – che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere sia effettuata, in via obbligatoria, avvalendosi dello Sdi (il cosiddetto nuovo esterometro), per tutte le altre operazioni che sono realizzate in favore di operatori e privati sammarinesi sarà necessario emettere la fattura elettronica indicando, nel caso in cui il cliente sia un operatore, nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri "XXXXXXX" e specificando nel campo partita Iva del «Cessionario/Committente» il codice «OO9999999999» (due volte la lettera O e 11 volte il numero 9); qualora, invece, il cliente sia un privato consumatore, può essere compilato con il codice numerico «0000000» (contenente sette zeri).

Tuttavia, in queste due ultime ipotesi la fattura si ferma allo Sdi, dato che quest'ultimo non è in grado di fare l'invio all'Ufficio tributario, e dovrà pertanto essere trasmessa al cliente sammarinese una fattura di cortesia.

In caso di **servizi resi da operatori sammarinesi**, è sempre obbligatoria da parte dei committenti italiani l'emissione dell'autofattura e la sua doppia registrazione in quanto il Dm 21 giugno 2021 non prevede che gli operatori sammarinesi possano emettere e-fatture per prestazioni di servizi; perciò in questa ipotesi deve essere predisposto il documento elettronico da inviare allo Sdi per comunicare l'operazione transfrontaliera ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/72.

MARTEDI' 02 – SI RICORDA CHE DAL 1°LUGLIO 2022 E' ENTRATO IN VIGORE:

- L'OBBLIGO DELLA INTEGRAZIONE DELLA FATTURA INTRA-UE O EXTRA UE MEDIANTE FATTURA ELETTRONICA PER SINGOLA OPERAZIONE-**
- L'OBBLIGO DI EMETTERE FATTURE ATTIVE ELETTRONICHE PER OPERAZIONI UE-**

Si segnala che dal 1° Luglio 2022 per le transazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia, è **scattato il nuovo obbligo di trasmissione dei dati in formato Xml e-fattura al Sistema di interscambio (Sdi) delle Entrate operazione per operazione, e conseguentemente è stato soppresso l'obbligo dal 3°trimestre 2022 della comunicazione per operazioni transfrontaliere**. La rivoluzione, che fino all'ultimo è stata oggetto di richiesta di proroga e che, ad oggi attende anche l'emanazione di necessari chiarimenti da parte delle Entrate, sembra in dirittura d'arrivo con alcune novità dell'ultimo momento.

L'adempimento non coinvolge le operazioni che hanno fatto oggetto di dichiarazione doganale ovvero di fattura elettronica. Sotto questo ultimo profilo si segnala che, trattandosi di trasmissione di dati, anche se con formato Xml e-fattura, la ricezione di una fattura dall'estero nel formato adeguato comporta sempre la trasmissione dell'integrazione della stessa, a meno che il fornitore estero (cosa possibile, ma eccezionalmente rara) non si sia registrato allo Sdi.

Questa specifica considerazione ha degli effetti anche in materia di conservazione del documento ricevuto ovvero della fattura attiva estera trasmessa allo Sdi con indicazione nel codice destinatario il dato convenzionale «XXXXXXX». In entrambi i casi, non trattandosi di fattura elettronica, il contribuente può ancora gestirla in analogico, conservando la carta della fattura estera ricevuta o della fattura emessa verso il cliente non residente. Questo perché l'obbligo di conservazione elettronica è solo riferito alle fatture elettroniche. Tale facoltà non sussiste nel caso in cui il contribuente non voglia conservare su carta il documento, ma lo voglia mantenere in elettronico. In questo caso il documento (entro il termine, di tre mesi dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi) deve essere conservato secondo le modalità previste dal Dm 17 giugno 2014 e dalle linee guida Agid operative dal 1° gennaio 2022.

Il nuovo adempimento comporta anche l'abbandono, per le operazioni che si considerano effettuate dal 1° luglio 2022, dei codici tipo documento riservati all'esterometro (ad esempio TD10 per la fattura d'acquisto intracomunitario o TD11 per la fattura d'acquisto dei servizi intracomunitari). Questi codici vanno sostituiti dai codici «Tipo Documento»:

-«TD01» per la fattura attiva verso il non residente;

-«TD17» per l'integrazione della fattura passiva o autofattura per i servizi intraUe ovvero extra-Ue;

-«TD18» per l'integrazione della fattura intracomunitaria di acquisto di beni;

-«TD19» per l'acquisto di beni già esistenti in Italia da soggetto non residente (Ue o extra-Ue).

Anche se sul punto si attende un chiarimento delle Entrate, il nuovo esterometro (come la precedente comunicazione) per gli enti non commerciali dovrebbero riguardare le sole operazioni commerciali.

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI

La trasmissione dei dati deve essere effettuata (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015):

- per ciascuna **operazione attiva**, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per ciascuna **operazione passiva**, entro il **quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.**

PROFILI SANZIONATORI

Con la legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1104 della L. 178/2020) è stato modificato il regime sanzionatorio relativo all'esterometro.

Il novellato art. 11 co. 2-*quater* del DLgs. 18.12.97 n. 471 dispone infatti che, per le operazioni effettuate a partire dall'1.1.2022, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'art. 1 co. 3-*bis* del DLgs. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La disposizione è coerente con la modifica legislativa che prevedeva l'introduzione delle novità in tema di esterometro con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2022, ma non ha subito modifiche a seguito della proroga all'1.7.2022 operata dal DL 146/2021.

MARTEDI' 02 – DIVIETO DI COMPENSAZIONE – CARTELLE SCADUTE >€.1.500,00

La compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare **superiori a €.1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, con la Risoluzione n°18/E del 21/02/2011 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "RUOL"**. In sede di compilazione del modello "F24 Accise", il predetto codice deve essere esposto nella sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione", in corrispondenza degli "importi a debito versati". Nella stessa sezione, nel campo "ente" va indicata la lettera "R". Nel campo "prov." Va indicata la sigla della provincia di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico. Il campo "codice identificativo", il campo "mese" e il campo "anno di riferimento" non devono essere compilati.

VENERDI' 12 – COMPENSI AMMINISTRATORI ANNO 2023 - CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO 2024

Ai sensi dell'art.51, comma 1, del DPR N.917/86, *"Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono."*. Da ciò discende il criterio di <<cassa allargato>>, vale a dire il principio secondo il quale i compensi si considerano percepiti nel periodo d'imposta dell'anno 2023, anche se di fatto erogati i primi 12 giorni del periodo d'imposta successivo e cioè dell'anno 2024. Tale criterio si applica ai soli redditi di lavoro dipendente e assimilato. Pertanto, ove l'emolumento all'Organo Amministrativo rientri tra i redditi di lavoro autonomo, il percettore li considererà percepiti nel periodo d'imposta solo se erogati entro il 31 dicembre. Viceversa, ove gli emolumenti per l'Amministratore siano da qualificare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il percettore e l'erogante applicheranno rispettivamente il criterio di cassa allargato considerando i compensi nel periodo d'imposta ancorchè pagati nei primi 12 giorni del periodo d'imposta successivo.

LUNEDI' 15 - IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA - EMISSIONE DELLA FATTURA

I soggetti IVA devono procedere all'**emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuata nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

N.B.: Di tali fatture si deve tenere conto nella liquidazione IVA del mese di Dicembre 2023.

LUNEDI' 15 - IVA – ESTEROMETRO VIA SDI – FATTURE ACQUISTI TRASNAZIONALI – REGISTRATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023

Scade il termine per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (codici TD17, TD18 e TD19), per le quali non sia stata emessa una bolletta doganale oppure ricevuta una fattura elettronica tramite il SdI.

LUNEDI' 15 - IVA – ESTEROMETRO VIA SDI – FATTURE PER CESSIONI TRASNAZIONALI – EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2023

Scade il termine per la trasmissione al Sistema di Interscambio dei dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali non sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa una fattura elettronica tramite il SdI. In particolare, l'invio dei dati al SdI deve avvenire entro i termini ordinari previsti per l'emissione delle fatture, pertanto il termine in oggetto **riguarda l'ipotesi della fatturazione differita** delle operazioni, mentre nel caso **di fatturazione immediata i dati devono essere inviati entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o della prestazione.**

**MARTEDI' 16 - IVA, RITENUTE ALLA FONTE, ED IMPOSTE NON PAGATE ENTRO IL 16/12/2023
REGOLARIZZAZIONE ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA MENSILE**

Scade il termine per i contribuenti mensili per sanare le omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili, comportanti variazioni in aumento, che andavano computate nella liquidazione con scadenza il 16/12 scorso.

Per sanare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito i contribuenti possono provvedere a regolarizzare la loro posizione applicando i parametri di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda gli interessi, dal 22/05/2007 giusta Risoluzione n°109 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

-“1989”, Interessi sul ravvedimento IRPEF; “1990” interessi sul ravvedimento IRES; “1991” interessi sul ravvedimento IVA; “1992” interessi sul ravvedimento Imposte Sostitutive”; “1993” interessi sul ravvedimento IRAP”; “1994” interessi sul ravvedimento Addizionale Regionale”; “1995” interessi sul ravvedimento Addizionale Comunale”.

Si precisa che le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi su ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice tributo cumulando quanto dovuto.

I codici tributo per le sanzioni, da utilizzare in caso di ravvedimento operoso nel mod.F24, sono:

-8901 “Sanzione pecuniaria Irpef”; -8902 “Sanzione pecuniaria addiz.reg.Irpef”;-8903 “Sanzione pecuniaria addiz.comunale Irpef”; 8904 “Sanzione pecuniaria IVA;-8905 “Sanzione pecuniaria Irpeg”; 8906 “Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta”; 8907 “Sanzione pecuniaria IRAP”;-8908 “Sanzione pecuniaria altre II.DD.”; 8909 “Sanzione pecuniaria imp.intratt.”;-8910 “Sanz.pec.IVA forf.conn.imp.Intratt.”;-8911 “Sanz.pecun. altre violazioni tributarie relative ad imp.sui redditi,imp.sost.IRAP, e IVA ravvedimento;-8912 “Sanz.pec.relat.anagr.trib. e cod.fisc.imp.redd.imp.sost.irap e IVA ravv.” ”;-8918 “Sanzione pecuniaria IRES”; 8913 “Sanzione pecuniaria imposte sostitutive” ettc.

Errori formali: il comma 5-bis dell'art.6 D.lgs. 18/12/97 n.472 prevede la non punibilità per le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e del versamento del tributo. **Correzioni di errori:** vedasi la Circ.Ag.Entrate n.5/E del 21/01/2002 ai fini della correzione di errori di compilazione del mod.F24.

MARTEDI' 16 – SCADENZA 2* RATA DI ACCONTO D.L.18/10/023 N.145 – SCADENZA 1° RATA DI 5

Si fa presente che il D.L. 145/2023, art.4) riporta: “Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette”:

“Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”

MARTEDI' 16 - ACCISE – PAGAMENTO IMPOSTA

Scade oggi il termine per il pagamento dell'accisa per i prodotti ad essa soggetti, **immessi in consumo nel mese precedente** (art.3, comma 4, del testo unico sulle accise approvato con D.Lgs. 26/10/95 N°504, come modificato dall'art.8bis, D.L.1/10/2001 n°356, convertito dalla Legge 30/11/2001 n.418). **Il versamento va effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante utilizzo del modello F24/Accise.**

MARTEDI' 16 - INPS DIPENDENTI - VERSAMENTO CONTRIBUTI DICEMBRE 2023 -

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione ed il versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, assegni familiari, etc. di competenza ai periodi di paga del mese precedente (**Mod. DM10/2**). Il versamento deve essere effettuato **mediante l'utilizzo del modello F24 indicando i contributi nella sezione INPS facendolo precedere dalla causale “DM10”.**

MARTEDI' 16 - II.DD. - VERSAMENTO RITENUTE SU DIVIDENDI CORRISPOSTI ANNO D'IMPOSTA 2023

Le società di capitali residenti nel territorio dello Stato, che per hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, versano le **ritenute a titolo d'acconto e/o d'imposta su dividendi** corrisposti nel trimestre solare precedente, come segue: -1°trimestre 2023 – codice tributo: 1035 - scadenza 16/04/2023; -2°trimestre 2023 – codice tributo: 1035 - scadenza 16/07/2023; -3°trimestre 2022 – codice tributo: 1035 - scadenza 16/10/2023; -4°trimestre 2023 – **codice tributo: 1035 - scadenza 16/01/2024.**

MARTEDI' 16 – IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - VERSAMENTO -MESE PRECEDENTE

Per gli esercenti le attività elencate nella tariffa allegata al DPR.640/72, scade il termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, relativamente alle attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente. Il versamento va effettuato utilizzando il mod.F24 –**codice tributo 6728**. L'imposta sugli intrattenimenti si applica nella misura del 16%, mentre l'IVA nella misura del 22%, sul biglietto d'ingresso di discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio. Pertanto, per esempio sull'ingresso a pagamento con biglietto comprensivo di consumazione di €.20,00, si avrà: base imponibile €.14,49; ISI=16%=2,32; IVA=22%=3,19.

MARTEDI' 16 – LOCAZIONI BREVI – VERSAMENTO RITENUTE OPERATE SUI CANONI

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel **mese di Dicembre 2023** relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 utilizzando il codice tributo: **1919**.

MARTEDI' 16 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - LAVORO AUTONOMO E OCCASIONALE – Legge Biagi-

Scade oggi il versamento della ritenuta d'acconto codice **1040** (lavoro occasionale). **Tali rapporti occasionali sono regolamentati dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi)**. Infatti per prestazioni occasionali, **sono intese i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso Committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro**, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel citato articolo 61 comma 1. E cioè trasformazione del rapporto da occasionale a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

MARTEDI' 16 - INPS - GESTIONE SEPARATA - ex LEGGE N°335/95 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 24% - 25,98% - 34,23% -

Scade il termine per il versamento del **contributo INPS dovuti** sui compensi corrisposti nel mese precedente (ex legge 335/95). Il contributo in esame si calcola sui compensi (per rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa e per le prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio**) determinati con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposte sui redditi. Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico del collaboratore o dell'incaricato;
- per due terzi a carico del soggetto che eroga il compenso.

Ai fini contributivi vengono applicate le seguenti aliquote e, in particolare:

-24% per gli iscritti alla gestione separata che risultano altresì iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, compreso i pensionati (codice tributo C10);

-25,98% agli iscritti alla gestione separata **titolari di partita IVA**, non pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (codice tributo CXX).

-34,23% ai non titolari di **partita IVA**, non pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

MARTEDI' 16 - ILDD. - SOSTITUTI D'IMPOSTA - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE – OPERATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023 – AGENTI RITENUTA 23% -

Scade il termine per il versamento diretto delle ritenute operate nel mese precedente su: **-redditi di lavoro dipendente (1001), indennità cessazione rapporto di agenzia, autonomo, provvigioni (1040), collaborazioni Co.Co.Co. (codice tributo 1001)**, ..etc..I datori di lavoro che hanno effettuato a dicembre le operazioni di conguaglio devono versare entro oggi la rata dell'Addizionale Regionale codice tributo 3802, nonché dell'addizionale Irpef comunale codice tributo 3847 (acconto pagabile in 9 rate) e/o 3848 (saldo pagabile in 11 rate). Si richiama l'attenzione sulle disposizioni recate in materia dall'art.21, legge 27/12/97 n.449, tra le quali si segnala: **-l'elevazione al 20% della ritenuta sui redditi di lavoro autonomo; -l'inclusione tra i sostituti d'imposta delle persone fisiche che esercitano arti o professioni, nonchè del Condominio. Si segnala che i Curatori Fallimentari e Commissari Liquidatori, assumono la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art.37,comma 1, del D.L. 04/07/2006 n.223. Inoltre, dall'1.1.2007 il Condominio deve applicare una ritenuta d'acconto del 4% su tutti i corrispettivi pagati su contratti di appalto di opere e servizi. Le ritenute vanno versate dai Condomini con i seguenti codici tributo: 1019 se i percipienti sono soggetti IRPEF e 1020 se i percipienti sono soggetti IRES. Si ricorda che sulle Provvigioni corrisposte dall'1.1.2003, viene applicata la ritenuta del 23%, (art.25/bis DPR n.600/73) sul 50% e/o 20% dell'imponibile provvigionale corrisposto agli intermediari del commercio (agenti e rappresentanti, procacciatori d'affari). Per una migliore gestione delle ritenute d'acconto operate, è corretto, ai fini contabili, rilevare le stesse al momento del pagamento ai percipienti (criterio di cassa). N.B.: ai fini della compilazione delle Certificazioni dei compensi corrisposti a terzi ebbene conservare durante il periodo d'imposta in apposita cartepa copie delle fatture ricevute e copie degli F24 pagati.**

Novita': Dall' **01/01/2017** il codice da utilizzare in **F24 non sarà più il 1038** ma il codice tributo **1040**, già riferito alle ritenute su redditi di lavoro autonomo e compensi per l'esercizio di arti e professioni, previste all'articolo 25 del medesimo decreto.

**MARTEDI 16 - IVA - CONTRIBUENTI MENSILI - VERSAMENTO -MESE DICEMBRE 2023–
ASPETTI SANZIONATORI AMMINISTRATIVI E PENALI PER MANCATI VERSAMENTI**

Per i **contribuenti mensili** scade oggi il termine per l'effettuazione del versamento con il modello F24 sulla base della liquidazione relativa al mese di **DICEMBRE 2023**. Per il pagamento bisogna utilizzare il **codice tributo "6012 – anno di riferimento "2023"**. Il debito IVA potrà essere compensato nel modello F24 con i crediti d'imposta precedenti, risultanti da dichiarazioni già presentate all'amministrazione finanziaria (art.17 D.lgs 241/97 e succ.modif.). **Se l'importo non supera €.25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.**

Aspetti Sanzionatori Penali: in relazione alla **fattispecie penale dell'omesso versamento dell'IVA** risultante dalla dichiarazione annuale, se l'ammontare **eccede 250 mila euro (nuovo valore entrato in vigore dal 22/10/2015, precedente 50 mila euro)** per ciascun periodo d'imposta (**art.10-ter, D.lgs. 10/03/2000, n.74**), è stato precisato che il momento consumativo del reato è individuato dal citato **art.10-ter** nell'omesso versamento dell'IVA "dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo". Pertanto, posto che il termine di versamento dell'acconto IVA scade di solito il **27 Dicembre di ogni anno**, ne consegue che la previsione sanzionatoria trova applicazione con riferimento **all'anno d'imposta 2023, qualora l'importo non versato entro la data del 27/12/2024 sia superiore ad euro 250 mila.**

Per le Imprese Agricole che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 700 mila euro, oppure in caso di conseguimento di un volume d'affari inferiore, che non abbiano optato per la liquidazione IVA trimestrale, va effettuato entro oggi il pagamento dell'eventuale debito iva del mese di **Dicembre**. Sono esonerati dall'obbligo di liquidazione periodica mensile o trimestrale: gli imprenditori agricoli in regime di esonero (volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 7 mila euro); i soggetti che nel mese precedente non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva. I produttori agricoli che hanno realizzato impianti per la produzione di energia elettrica da fonti agroforestali o fotovoltaiche, qualora l'attività agricola sia gestita in regime speciale IVA ai sensi dell'art.34 del DPR n.633/72, devono tenere la contabilità separata ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72. La separazione delle attività deve essere effettuata qualora sussistano queste due condizioni: 1) l'attività agricola rientri nel regime speciale; 2) l'energia prodotta non venga destinata esclusivamente all'autoconsumo. In tale fattispecie la liquidazione periodica dell'IVA è distinta. Infatti deve essere determinato il debito d'imposta derivante dalla attività in regime speciale e distintamente quello derivante dall'attività di produzione di energia elettrica.

SABATO 20– CONAI – DENUNCIA IMBALLAGGI MESE PRECEDENTE –

Oggi è l'ultimo giorno per i contribuenti iscritti al CONAI per calcolare, sulla base delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. I contribuenti soggetti al Conai sono **i produttori, gli utilizzatori non finali di imballaggi e gli importatori**. Si rimanda al Regolamento CONAI per gli adempimenti dichiarativi e contributivi da versare.

GIOVEDI' 25 - ENPAIA – PAGAMENTO CONTRIBUTI PER IMPIEGATI AGRICOLI-

Scade il termine per il pagamento della rata mensile dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli per gli impiegati e i dirigenti dello specifico settore. Il versamento deve essere eseguito utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale inviati dall'Ente stesso.

GIOVEDI' 25 - IVA - SCAMBI INTRA-UE CESSIONI/ACQUISTI MESE DI DICEMBRE 2023 –

- CESSIONI 4°TRIM.2023

-ELENCHI ACQUISTI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI RESI – ADEMPIMENTO STATISTICO MENSILE

Con la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e monopoli 23.12.2021 n. 489386, adottata di concerto con Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT, sono stati approvati le istruzioni e i tracciati dei nuovi modelli INTRASTAT, introducendo modifiche rilevanti nella relativa presentazione e compilazione.

Le modifiche introdotte derivano in gran parte dall'applicazione del Reg. UE 2152/2019, ma recepiscono anche alcune delle modifiche introdotte con i c.d. "*quick fixes*" (direttiva 2018/1910/UE, recepita dal DLgs. 192/2021), nonché, in materia statistica, dal Reg. UE 1197/2020.

Fra le novità in argomento si segnalano, in particolare:

-l'abolizione dell'obbligo di presentazione del modello **INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base trimestrale;**

-per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, l'innalzamento della soglia di presentazione a **350.000,00 euro** (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti – modello acquisti di beni INTRA 2-bis);

-l'eliminazione, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) delle informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;

-la previsione di alcune semplificazioni per la compilazione degli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni in caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000,00 euro;

-l'introduzione, negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis), del dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici;

-l'introduzione della nuova sezione 5 del modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock".

Le nuove modalità di presentazione dei modelli si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dall'1.1.2022.

L'Agenzia evidenzia che nell'ambito della cooperazione tra Amministrazioni, se richiesto dallo Stato UE del fornitore, la stessa segnalerà l'operazione erroneamente inquadrata come UE. A seguito di tale segnalazione lo Stato del fornitore potrà attivarsi al fine di recuperare l'IVA.

OPERAZIONI TRA OPERATORI UE

Cessioni di beni / Prestazioni di servizi resi

Entrambi gli operatori sono iscritti al VIES	L'operatore italiano emette fattura non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 o non soggetta ex art. 7-ter, DPR n. 633/72.
Uno degli operatori <u>non</u> è iscritto al VIES	L'operatore italiano emette fattura con applicazione dell'IVA. L'erroneo trattamento della cessione quale operazione UE (non imponibile) è sanzionato dal 100% al 200% dell'imposta (art. 6, D.Lgs. n. 471/97).
Acquisti di beni / Prestazioni di servizi ricevuti	
Entrambi gli operatori sono iscritti al VIES	Alla fattura estera ricevuta (senza IVA) va applicato il "reverse charge" ex art. 47, DL n. 331/93 o art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.
Uno degli operatori <u>non</u> è iscritto al VIES	L'operatore UE deve emettere fattura con applicazione dell'IVA vigente nel proprio Stato. La fattura ricevuta va registrata (IVA compresa) soltanto in contabilità generale al fine di documentare il relativo costo. In caso di ricevimento di una fattura estera senza IVA l'operatore italiano non può applicare il "reverse charge". Anche tale fattura va registrata soltanto in contabilità generale.

INTEGRAZIONE FATTURA RICEVUTA DA FORNITORE INTRACOMUNITARIO

Ai sensi dell'art.46) DL 331/1993, le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere numerate e integrate dal cessionario (acquirente) con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni (aliquote IVA italiane: 4%, 10%, 22%). Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

Ai sensi dell'art.47) DL 331/1993 le predette fatture di acquisto previa integrazione con l'IVA italiana (integrazione da indicare sul documento cartaceo ricevuto dal Fornitore UE: importo imponibile, IVA, nr. progressivo registro acquisti e nr. progressivo registro fatture emesse), devono essere registrate distintamente, con il metodo dell'**inversione contabile (reverse charge)** entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, oltre che nel registro di cui **all'art.25 del DPR 633/72 (registro degli acquisti)** anche nel registro di cui **all'articolo 23 del DPR 633/42 (registro delle fatture emesse – oppure nel registro dei corrispettivi art.24 DPR 633/72)** secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.

MARTEDI' 30 - IVA - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' ENTRO IL 31/12/2023

Si rammenta che i soggetti che hanno cessato l'attività il **31/12/2023**, entro 30 giorni e cioè max **entro oggi**, devono provvedere ad effettuare la prevista comunicazione di cui all'art.35 del DPR. N.633/72 all'Agenzia delle Entrate ed a effettuare tutte le altre comunicazioni di rito agli Organi competenti, quali ad esempio; CCIAA, INPS, INAIL, Comune, Risoluzione contratti utenze varie, etc..

MARTEDI' 30 - IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI IMMOBILI - Versamento imposta con F24 mod.Elide -

Oggi scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° Gennaio 2024;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dall'1/01/2024.
- contratti di locazione non registrati aventi canoni non superiori a Euro 1.291,14 (ex vecchie lire 2.500.000) sono soggetti a registrazione.

L'imposta di registro va versata mediante la delega di pagamento modello F24 modello Elide -acronimo di Elementi Identificativi - (il modello F23 non è più utilizzabile dal 01/01/2015) mediante appositi codici tributo all'uopo predisposti: ad esempio:

-1500 per la prima registrazione - codice 1501 per le annualità successive - codice 1502 per cessioni del contratto - codice 1503 per risoluzioni del contratto - codice 1504 per proroghe del contratto - codice 1505 per l'imposta di bollo - codice 1506 per i tributi speciali e compensi - codice 1507 per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - codice 1508 per gli interessi da ravvedimento in caso di tardiva prima registrazione - codice 1509 per le sanzioni da ravvedimento in caso di tardivo versamento - codice 1510 per gli interessi in caso di tardivo versamento.

N.B: I contratti anche verbali di locazione ed affitto di beni immobili devono essere registrati entro trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso, previo versamento dell'imposta di registro ed assolvimento dell'imposta di bollo € 16,00 ogni quattro pagine, per cui entro 30 giorni il contratto deve essere presentato all'Ufficio del Registro per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento. Altri tipi di contratti e scritture private vanno registrati entro 20 giorni dalla data di decorrenza del contratto stesso. Per quanto riguarda gli Immobili Strumentali ceduti in affitto, giusto art.35, commi 8 e seguenti del D.L. 4/7/2006 n.233, (conv. in Legge 4/08/2006 n°248) e circolare 33/E del 16/11/2006, bisogna assoggettare ad imposta di registro dell'1% il canone locativo annuale ancorchè assoggettato ad IVA. Non bisogna disattendere l'obbligo della comunicazione prevista dall'art.12) D.L. 21/03/1978 n°59, giusta circolare n.557 del 31/05/2011 del Ministero dell'Interno, per chi nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni, ceda ad altri, in locazione per uso abitativo un fabbricato per un periodo superiore ad un mese, deve entro 48 ore dalla consegna del medesimo, comunicare la cessione del fabbricato alla Autorità di Pubblica Sicurezza. La sanzione amministrativa in caso di mancata comunicazione va da € 103,00 a € 1.549,00.-Dal 1°Giugno 2010, giusto D.L.31/05/2010 n°78, è obbligatorio indicare nei contratti di locazione, di comodato, gli identificativi catastali dei beni immobili, oggetto di locazione, affitto e comodato. Per rinnovi e risoluzioni di contratti di locazione bisogna presentare all'Agenzia apposito modello RLI, obbligatorio del 01/04/2014. Regime opzionale per la cedolare secca: la registrazione per gli affitti di immobili ad uso abitativo posseduti da persone fisiche vanno esclusivamente registrati in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello semplificato SIRIA. Con l'opzione per la cedolare secca si paga l'imposta sostitutiva del 21% o del 19% che sostituisce l'Irpef e le relative addizionali, l'imposta di registro e l'imposta di bollo, nonché l'imposta di registro sulle risoluzioni o proroghe del contratto di locazione. N.B.: dal 04/08/2013 è obbligatorio allegare al contratto di locazione il certificato A.P.E. (Attestato Prestazione Energetica).

La legge di Stabilità 2016 ha rimesso mano alle norme relative alle modalità con cui va registrato il contratto di affitto. La registrazione della locazione, infatti, dal 1° gennaio 2016, deve essere fatta solo dal padrone di casa, ossia il locatore (e non più dal conduttore o dal professionista che ha redatto l'atto), il quale ha a disposizione 30 giorni di tempo dalla sottoscrizione del contratto, dovendo poi, nei successivi 60 giorni, comunicarlo al conduttore e all'amministratore di condominio.

CONTRATTO DI AFFITTO: COME CAMBIANO LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE?

Al locatore, come detto, vengono dati 30 giorni di tempo per procedere alla registrazione del contratto di affitto, dal momento in cui questo viene firmato.

Il contratto di locazione viene considerato inesistente se la registrazione non viene effettuata, con la conseguenza che, qualora non sia pagato il canone o non venga liberato l'immobile alla data di scadenza del rapporto, non si può procedere allo sfratto con sistema abbreviato, necessitando invece una causa ordinaria di occupazione senza titolo, strada dunque non solo più lunga ma anche molto più dispendiosa.

Dalla registrazione, poi, entro i successivi 60 giorni, spetta al padrone di casa comunicare l'assolvimento dell'onere fiscale al conduttore e all'amministratore del condominio di modo che quest'ultimo possa procedere con l'aggiornamento del registro di anagrafe condominiale.

Nonostante la normativa non precisi le modalità con cui effettuare tale comunicazione, la raccomandata a.r. o la posta elettronica certificata sono i mezzi più adeguati.

CONTRATTO DI AFFITTO: COME PAGARE L'IMPOSTA DI REGISTRO?

Le spese connesse alla registrazione del contratto di affitto sono a carico, in parti uguali, del conduttore e del locatore. È possibile, tuttavia, far gravare l'intera imposta sul locatore; mentre non è accettata la pattuizione inversa.

La legge di Stabilità 2016, in realtà, sembra aver eliminato la norma per cui entrambe le parti rispondono in solido del pagamento; quindi, mentre prima, in caso di mancato versamento dell'imposta di registro, l'Agenzia delle Entrate poteva chiederne la corresponsione, con tanto di interessi e sanzioni, ad entrambe le parti (locatore o conduttore) ed il pagamento di uno dei due liberava automaticamente l'altro, ora che l'obbligo di registrazione spetta al solo locatore, pare che soltanto su quest'ultimo possa ricadere la responsabilità dell'omesso versamento d'innanzi al Fisco.

In base alle modalità con cui viene effettuata la registrazione si delineano le relative modalità di pagamento dell'imposta. Al riguardo, se si opta per la registrazione su supporto cartaceo, è necessario utilizzare il modello F24 Elide, anche telematico, se invece si ricorre alla via telematica, anche il pagamento diventa telematico e contemporaneo alla registrazione. Si può adempiere all'imposta o con frequenza annuale, dunque per ogni anno di durata del contratto, oppure in un solo momento per la complessiva durata, beneficiando di una relativa riduzione. In entrambi i casi, l'importo versato con attinenza alla prima annualità non può essere mai più basso di 67 euro.

CECOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI: per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca (aliquota 21%). Si fa presente che tale agevolazione è stata rimossa dal 1 gennaio 2020.

CONTRATTO DI AFFITTO: QUALI SANZIONI PER TARDATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO?

Per tardato pagamento, ai fini dell'imposta di registro, la sanzione prevista va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta e degli interessi.

CONTRATTO DI AFFITTO: QUALI SANZIONI PER L'OMESSA REGISTRAZIONE?

L'omessa registrazione, ai fini delle imposte dirette, viene a configurare rispettivamente:

- 1) la presunzione, a meno che non intervenga la prova contraria, della sussistenza del rapporto di locazione anche per i 4 periodi di imposta precedenti a quello in cui è avvenuto l'accertamento;
- 2) l'esistenza di un canone del 10% del valore dell'immobile.

Si precisa, inoltre, che l'omessa registrazione del contratto di affitto entro il termine previsto, dà diritto al conduttore di poter avanzare al giudice la richiesta di ricondurre la locazione a parametri conformi a quelli stabiliti per i contratti di 4 anni o per quelli con canone concordato.

In questo modo, quindi, l'inquilino ha facoltà di richiedere la restituzione dei maggiori importi versati rispetto al dovuto a titolo di canone di affitto, sia durante il rapporto di locazione che una volta scaduto, e comunque mai dopo i 6 mesi successivi al reale rilascio dell'immobile locato.

CONTRATTO DI AFFITTO IN NERO: COSA SI RISCHIA?

Grazie alla legge di Stabilità 2016 sono terminati i problemi connessi all'eliminazione, prevista dalla Corte costituzionale, della possibilità di penalizzare il locatore responsabile di non aver registrato il contratto o di averlo registrato per importi inferiori. In base

al nuovo comma 5 dell'articolo 13 della manovra finanziaria per il 2016, infatti, viene ribadito che nei confronti di tutti i soggetti che, in forza del Dlgs 23/2011, hanno pagato un corrispettivo più basso fino alla data di pubblicazione (16 luglio 2015) della sentenza che ha dichiarato incostituzionali, rispettivamente, i commi 8 e 9 dell'articolo 3 del medesimo Dlgs, la misura del canone o dell'indennità di occupazione per suddetto periodo risulta, su base annua, pari al triplo della rendita catastale dell'immobile.

Imposta di registro:

- L1 Locazione di immobile ad uso abitativo: imposta di registro 2% del canone;
- L2 Locazione agevolata di immobile ad uso abitativo: imposta 2% del 70% del canone;
- L3 Locazione di immobile a uso abitativo (contratto assoggettato ad IVA): imposta di registro € 67;
- L4 Locazione finanziaria di immobile a uso abitativo: imposta di registro € 200;
- S1 Locazione di immobile a uso diverso dall'abitativo: imposta di registro 2% del canone;
- S2 Locazione di immobile strumentale con locatore soggetto ad IVA: imposta di registro 1% del canone;
- S3 Locazione finanziaria di immobile a uso diverso dall'abitativo: imposta di registro € 200;
- T1 Affitto di fondo rustico: imposta di registro 0,50% del canone;
- T2 Affitto di fondo rustico agevolato: imposta di registro € 67;
- T3 Affitto di terreni ed aree non edificabili, cave e torbiere: imposta di registro 2% del canone;
- T4 Affitto di terreni edificabili o non edificabili destinati a parcheggio (contratto assoggettato ad IVA) imp.reg.€ 67,00

MERCOLEDI' 31 - IVA - ADEMPIMENTI DI FINE MESE

Fatture di acquisto:

Per effetto delle modifiche apportate dall'art.2 del D.L 50 del 24/4/2017, all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto. Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.

Sedi secondarie:

Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedono direttamente, scade il termine di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente (art.73, comma 1°, DPR N.633/72 e DD.MM. 18/11/76 e 6/6/79, C.M.328/E del 24/12/97).

Plafond:

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare od importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, scade il termine per annotare l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'imposta. L'annotazione nel libro IVA non è più obbligatoria, ma occorre tenere sempre aggiornato l'importo del Plafond utilizzabile. Infatti ove gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria richiedano tale dato ebbene averlo subito disponibile e stamparlo su apposito tabulato. (Art.10 DPR N°435 del 7/12/2001).

Regime intracomunitario - Autofatture - Fatture integrative:

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente. Scade il termine per l'emissione, da parte del medesimo soggetto, di fattura integrativa, nel caso in cui abbia ricevuto una fattura (originaria), indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente.

Scheda carburante

Dal 1° Gennaio 2019, ai fini della deducibilità fiscale, è obbligatorio documentare con fattura elettronica e mezzi di pagamento tracciabili gli acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti di distribuzione stradali effettuati dai soggetti titolari di partita Iva.

MERCOLEDI' 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE -RINNOVO

Scade il termine per eseguire il rinnovo della tassa automobilistica per i veicoli per i quali il prescritto periodo di validità della tassa precedente scaduta a dicembre 2023.

MERCOLEDI' 31 – TASSE AUTOMOBILISTICHE ADDIZIONALE ERARIALE – Cosiddetto SUPERBOLLO

Dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a duecentocinquanta chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche (superbollo). L'addizionale è stata introdotta dall'articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n° 98 - pdf ed è pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw.

Per il 2014 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è di 20 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 185 kw (articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 201/2011 - pdf). Per l'anno 2011 i contribuenti che devono versare il superbollo sono coloro che il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del dl 98/2011) risultavano essere possessori di un'automobile con potenza superiore ai 225 kw. A partire dal 2012 il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli superiori ai 185 kw. Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti al Pra (Pubblico registro automobilistico). Non devono versare l'addizionale i contribuenti che hanno venduto il veicolo prima del 6 luglio 2011 e coloro che usufruiscono di un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. L'addizionale erariale al bollo, infine, non è dovuta se il veicolo è storico (circolare n. 49 - pdf). Il versamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica (superbollo) deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi". E' esclusa la compensazione e il codice tributo da utilizzare è il "3364" (risoluzione n. 101 del 20/10/2011). Il pagamento per il 2011 andava effettuato entro il 10 novembre. In pratica, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto del 07/10/2011 del Ministero dell'Economia e Finanze (G.U. dell'11/10/2011 n° 237) che disciplina i tempi e le modalità di versamento. L'importo da versare è pari 10 euro per ogni Kw che eccede i 225 Kw. A partire dal 2012 il

versamento va effettuato, invece, entro gli stessi termini di scadenza previsti per il pagamento della tassa automobilistica (bollo) e l'importo da versare è pari 20 euro per ogni Kw che eccede i 185 Kw.

MERCOLEDI 31 – CASSA EDILE – VERSAMENTO CONTRIBUTI MESE PRECEDENTE -

Versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti delle Imprese Edili inerenti alle retribuzioni di competenza del mese precedente.

MERCOLEDI' 31 – UNI-EMENS- MESE PRECEDENTE

Scade oggi il termine per l'invio telematico della dichiarazione Uni-emens relativa al mese di DICEMBRE 2023.

MERCOLEDI' 31 – IMPOSTE SUL REDDITO- INVENTARIO GIACENZA DI MAGAZZINO A FINE ANNO

Si ricorda che occorre provvedere alla redazione dell'**Inventario Generale Analitico (fisico) delle merci esistenti in magazzino a fine anno (31/12/2023)**, che dovrà essere valorizzato e trasmesso nel più breve tempo possibile allo Studio per permettere la redazione del progetto di Bilancio riguardante l'esercizio 2023.

MERCOLEDI 31 - IVA – IMBALLAGGI E RECIPIENTI NON RESTITUITI- FATTURAZIONE

Termine ultimo per procedere, ai sensi del DM 11/8/75, alla fatturazione degli imballaggi e dei recipienti di cui all'art.15, primo comma, n°4 del DPR 633/72, non restituiti nel corso dell'anno solare precedente.

MERCOLEDI 31 – CONCESSIONI REGIONALI – TASSA ANNUALE – VERSAMENTO

Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni regionali per le quali la tariffa annessa al D.lgs. 22/06/91, n.230, prevede la scadenza al 31 gennaio.

MERCOLEDI 31 – CONCESSIONI GOVERNATIVE – TASSA ANNUALE – VERSAMENTO

Scade il termine per il pagamento delle tasse annuali sulle concessioni governative per le quali la tariffa allegata al D.P.R. 26/10/72, n.641, non prevede un diverso termine.

MERCOLEDI' 31 – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' – PAGAMENTO ANNUALE

Scade il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale, salvo che entro lo stesso termine non sia presentata denuncia di cessazione (art.8, comma 3, D.lgs. 15/11/93 n°507). Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in 4 rate trimestrali anticipate (gennaio-marzo-giugno-settembre) qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

MERCOLEDI 31 – TOSAP – PAGAMENTO TASSA ANNUALE

Scade il termine per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi. In relazione alla facoltà di corrispondere la predetta tassa – se di importo superiore a Euro 258,23 in quattro rate di uguale importo, senza interessi, con scadenza nei mesi gennaio, aprile, luglio e ottobre. (art.50, comma 5-bis, D.lgs. 15/11/93 n°507).

MERCOLEDI 31 – DIRITTO FISSO – Interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche – Veicoli ed autoscafi consegnati per la rivendita – Elenchi e versamento

Scade il termine per la presentazione da parte delle Imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli e autoscafi alla Direzione Regionale delle Entrate ovvero alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio in base alla sede dell'Impresa autorizzata alla rivendita, degli elenchi relativi ai veicoli ed autoscafi ad essi consegnati per la rivendita nel corso del precedente quadrimestre, al fine di ottenere l'interruzione delle tasse automobilistiche (D.M.29/04/1999), con l'indicazione degli estremi del versamento del diritto fisso pari a Euro 1,55 (ex lire 3.000) per ciascun veicolo o autoscafo. **N.B.:** detti elenchi devono necessariamente essere corredati anche da supporto magnetico in doppia copia.

MERCOLEDI 31 – REDDITO DOMINICALE E AGRARIO - VARIAZIONI

Ai sensi degli artt.27 e 31 DPR 22/12/86 N.917 Tuir, scade il termine per la denuncia all'Ufficio Tecnico Erariale delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei terreni verificatesi nell'anno precedente (vedasi circolare ministeriale n°9/prot.7/531 del 9/4/90).

MERCOLEDI' 31 –REVISORI LEGALI – Contributo Annuo 2024

Oggi scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l'anno 2024, il cui importo - determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (GU Serie Generale n. 318 del

23-12-2020) - è pari ad euro 35,00. Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

MERCOLEDI' 31 – CASALINGHE – POLIZZA ASSICURATIVA INAIL

Termine per il versamento della polizza assicurativa di ammontare pari a €24,00. Sono obbligati ad iscriversi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 67 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

MERCOLEDI 31 – SISTEMA TESSERA SANITARIA – INVIO TELEMATICO FATTURE EMESSE SECONDO SEMESTRE 2023

Comunicazioni al sistema tessera sanitaria per il 2023 con scadenza **semestrale**, giusto il DM 27 dicembre 2022 che ha ribadito l'invio su base semestrale, pertanto per l'anno 2023, le trasmissioni devono avvenire entro:
-il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre (gennaio-giugno) 2023;
-il **31 Gennaio 2024**, per le spese sostenute nel secondo semestre (luglio-dicembre) 2023.
Sono interessati all'adempimento anche i seguenti soggetti abilitati allo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria: tecnico sanitario di laboratorio biomedico; tecnico audiometrista; tecnico audioprotesista; tecnico ortopedico; dietista; tecnico di neurofisiopatologia; tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; igienista dentale; fisioterapista; logopedista; podologo; ortottista e assistente di oftalmologia; terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico della riabilitazione psichiatrica; terapeuta occupazionale; educatore professionale; tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Ai fini della compilazione e trasmissione dei dati delle spese sanitarie, si fa riferimento alla **data di pagamento**, a prescindere dalla data del documento fiscale.

-INDICATORI REALI: TASSO UFFICIALE DI SCONTO – CAMBI: \$-YEN-Gbp-Chf- INDICE ISTAT – Tasso BCE – Tassi moratori - INTERESSE LEGALE – Tassi Usura

Tra gli indicatori reali in Italia sono da tenere presente:
-il Tasso BCE marginale: 4,75% dal 20/09/2023;
-il cambio di un Euro è pari a 1,1050 Dollari \$ (Usd) alla data del 29/12/2023;
-il cambio di un Euro è pari a 156,33 Yen (Jpy) alla data del 29/12/2023;
-il cambio di un Euro è pari a 0,8691 Sterline (Gbp) alla data del 29/12/2023;
-il cambio di un Euro è pari a 0,9260 Franchi Svizzeri (Chf) alla data del 29/12/2023;
-l'indice dei prezzi al consumo: nel mese di **NOVEMBRE 2022**, rispetto a **NOVEMBRE 2023** è + **0,7%**. Per i contratti di locazione la cui decorrenza avviene a **NOVEMBRE 2023**, ove non previsto diversamente, verranno adeguati con il predetto indice, abbattuto del 25% = 0,7% - 25% = **0,525%**.
-il **tasso di interesse legale** (DM 29/11/2023): dall'1.1.2024 è pari al **2,5%** in ragione d'anno (anno 2023: 5%);
-**tassi di interessi moratori D.lgs. 231/2012** x ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali: tasso base: 2,50% dall'01/01/2023 al 30/06/2023; tasso base: 0,00% dall'01/01/2022 al 31/12/2022; tasso base: 0,00% dall'01/01/2021 al 31/12/2021; tasso base: 0,00% dall'01/01/2020 al 31/12/2020; tasso base 0,00% dall'1/1/2019 al 31/12/2019; tasso base: 0,00% dall'1/1/2018 al 31/12/2018; tasso base: 0,00% dall'1/1/2017 al 31/12/2017; tasso base: 0,00% dall'1/7/2016 al 31/12/2016; tasso base: 0,05% dall'1/1/2016 al 30/06/2016; tasso base: 0,05% dall'1/1/2015 al 30/06/2015; tasso base 0,05% dall'1/07/2015 al 31/12/2015; tasso base: 0,25% dall'1/1/2014 al 30/06/2014; 0,15% dall'1/07/2014 al 31/12/2014; 0,50% dall'1/7/2013 al 31/12/2013; tasso base 0,75% dall'1/1/2013 al 30/06/2013; tasso base 1% dall'1/1/12 al 31/12/2012; 1,25% dall'1/07/2011 al 31/12/2011; tasso base 1% dall'1/7/2009 al 30/06/2011; tasso base 2,50%; dall'1/1/2009 al 30/06/2009 tasso base 2,50%; dall'1/1/08 al 30/6/08 tasso base 4,20%; periodo 01/07/08 al 31/12/2008 tasso base 4,10%; periodo 1/1/07 al 30/06/07 tasso base 3,58%; periodo 1/7/07 al 31/12/07 tasso base 4,07%; **al tasso base va aggiunta la maggiorazione dell'8% e/o del 10% (prodotti alimentari)**;
-**soglia tasso usura 4°Trim.2023** per importi oltre €5 mila: apertura c/c 16,7125%, anticipi per sconti commerciali da €50 mila a €200 mila 13,85%, factoring oltre €50 mila 11,4250%, crediti personali 18,6375%, leasing strumentale oltre €25 mila 15,025%, mutui con garanzia reale tasso fisso 10,5250% - tasso variabile 11,2375%.

SI FA DOVEROSAMENTE OSSERVARE CHE GLI ADEMPIMENTI E LE SCADENZE SOPRA RIPORTATE POTRANNO SUBIRE DEGLI SCOSTAMENTI E/O INTEGRAZIONI E VARIAZIONI, A SEGUITO DI PROBABILI MODIFICHE CHE IN ATTO NON SONO NOTE.
PER EVENTUALI SEGNALAZIONI E/O RICHIESTE DI PRECISAZIONI POTETE CONTATTARCI AI NS. NUMERI TELEFONICI 0923/721734 – 721472, TRAMITE FAX AL NR. DEDICATO “0923/721461”, OPPURE PER E-MAIL ALL'INDIRIZZO: filippo.genna@studiogenna.com; giovanvito.genna@studiogenna.com.

Il presente documento è disponibile sul nostro sito internet: www.studiogenna.it.

Vive Cordialità
Studio Genna & Associati